

[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 01003/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00511/2015 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia**

**sezione staccata di Catania (Sezione
Seconda)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale
511 del 2015, proposto da:

Antonina Bruscia, Burgarello
Giuseppa, Buscema Rita, Capuano
Vincenzo, Carlomagno Danilo,
Casubolo Stefano, Catanzaro Rosaria
Maria Assunta, Cudia Maria
Antonietta, Cutrona Roberto, Di Bona
Giuseppe, Di Noto Rosario, Fabbrizio
Carmela, Falletta Eduardo, Fardella
Marilena, Fiore Salvatore, Galizia
Sebastiano, Graceffa Girolamo, La

Tona Francesco, Lo Bello Silvana, Maggiore Alice, Manconi Anna, Moncada Giacomo, Notaro Vanessa, Piddini Maria Grazia, Pisciotta Nicoletta, Pollina Giuseppe, Puma Armando, Rappisi Guido, Romano Corrada, Russo Fabrizio, Sanfilippo Elisabetta, Sapienza Marilena, Scalia Maria, Sciortino Gianluca, Sclafani Giuseppe, Silaco Roberta, Tantillo Giuseppe, Taormina Giuseppina, Tasca Annunziata, Ventura Antonia, Reina Vito, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Leone, Claudia Caradonna, Simona **Fell**, con domicilio eletto presso avv. Andrea Scuderi in Catania, Via V. Giuffrida, 37;

contro

Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato (C.I.A.P.I.) di Priolo Gargallo, Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e

del Lavoro, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

nei confronti di

De Martino Anna Maria, Passari Rosario, Salerno Maria Carmelina, Zito Giacomo, Lucchese Silvana, Arena Giuseppa, Di Martino Laura, Virzi Pasquale, Sardo Giovanni, Lo Verde Salvatore,
Anastasi Gioacchino, De Mento Placido.

per l'annullamento

-della graduatoria definitiva pubblicata, ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso, rubricato formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito, mediante pubblicazione sulla GURS, Serie speciale concorsi n. 2 del 30-1-2015, nella quale gli odierni ricorrenti sono stati dichiarati inidonei;

-delle comunicazioni, dall'identico contenuto, con le quali l'Ente ha comunicato agli odierni ricorrenti la loro esclusione;

-dell'avviso del 7 gennaio, pubblicato sul sito web del **CIAPI**;

-ove necessario e per quanto di ragione, del bando di concorso pubblicato il 25 luglio 2014, relativo alla esecuzione del Progetto Garanzia Giovani.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana e di Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale e di Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, preliminarmente alla decisione del gravame, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione del ricorso per pubblici proclami a mezzo del sito web istituzionale dell'Amministrazione con riferimento ai concorrenti idonei utilmente inclusi nella graduatoria, che potrebbero subire lesione dall'eventuale

accoglimento del ricorso;

Considerato che può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami anche nella modalità telematica ex artt. 52, comma 2, c.p.a. e 151 c.p.c., avendone fatto richiesta altresì il difensore di parte ricorrente alla odierna camera di consiglio;

Ritenuto pertanto che, in presenza dei presupposti di cui alle norme prima citate, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso introduttivo per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del C.I.A.P.I. dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricorrenti la posizione nella graduatoria;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il C.I.A.P.I. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un

avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il C.I.A.P.I. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi,

reperibile sul sito; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda),
dispone l'integrazione del

contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia ogni decisione definitiva in ordine alla domanda cautelare alla Camera di consiglio del 24 giugno 2015.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente FF
Giuseppa Leggio, Consigliere,
Estensore
Francesco Elefante, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)